

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (415-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 173, 175, 177 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI, relatore alla Commissione	175, 179 180 e <i>passim</i>
AZIMONTI	197
CALVI	185
CATELLANI	195
MERLONI	196
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . .	177, 185 186 e <i>passim</i>
PIVA	174, 179, 181 e <i>passim</i>
VENANZETTI	185, 186, 190 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

F U S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (415-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » d'iniziativa dei senatori Minnocci, Pieraccini, Catellani e Talamona.

P I V A . Desidero fare una serie di considerazioni di carattere generale sul testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto. Il disegno di legge, sul quale da tempo il Parlamento discute, ponendosi come obiettivo principale quello di tutelare il consumatore, comporta di conseguenza una serie di norme che consentono anche un adeguamento dell'attività industriale tessile nel nostro Paese. Serie di norme che sono state concordate e definite in una direttiva comunitaria che costituisce la base di carattere tecnico del provvedimento. Sulla base appunto di queste norme tecniche, che devono essere comuni a tutti i Paesi della Comunità, il disegno di legge stabilisce una serie di misure che consentono la tutela del consumatore nella fase di acquisto. Il consumatore, infatti, può valutare se ciò che compra corrisponde realmente a quanto è indicato nell'apposita etichetta che ogni prodotto tessile deve portare. Il disegno di legge stabilisce anche norme di carattere penale contro coloro che ne eludono il disposto. Ritengo che sia giusto a questo punto ricordare brevemente il meccanismo del provvedimento. Il compratore, al momento in cui acquista un prodotto tessile, può richiedere al dettagliante una dichiarazione; solo se in possesso di questa potrà poi chiedere agli istituti tecnici, che il disegno di legge prevede, l'esame del prodotto. Dopo averlo effettuato, gli istituti ne comunicano l'esito all'interessato, a chi ha ceduto il prodotto e all'autorità giudiziaria. A questo punto il meccanismo si mette in moto e, in caso di frode, l'autorità giudiziaria persegue il colpevole.

Fatte queste premesse, desidero ora, per quanto attiene il merito del provvedimento, ripetere alcune osservazioni già svolte in sede di Comitato ristretto, perchè siano valutate anche dagli altri colleghi della Commissione. La prima osservazione riguarda l'articolo 5, nel quale sono stabilite le tolleranze consentite nella composizione del prodotto. Su questo argomento abbiamo consultato degli esperti, ed essi hanno dichiarato che le tolleranze stabilite sono molto ampie e pertanto potrebbero anche permet-

tere delle sofisticazioni, non tutelando quindi sufficientemente il consumatore da eventuali alterazioni. La stessa osservazione vale per quanto stabilito all'articolo 6, in quanto un 15 per cento di tolleranza — per il quale non viene prescritto di indicare la percentuale ma solo le fibre componenti in ordine decrescente — può prestarsi a eventuali alterazioni.

In merito a quanto stabilito all'articolo 9, i commercianti sostengono che l'etichetta, date le numerose indicazioni che deve contenere, comporta un costo che verrebbe a ripercuotersi sul consumatore e pertanto essi auspicano la semplificazione della dicitura.

L'argomento però sul quale desidero maggiormente richiamare l'attenzione della Commissione riguarda il disposto dell'articolo 13, che si manifesta di macchinosa attuazione, specialmente per i piccoli commercianti. Tra l'altro va notato che il successivo articolo 19 stabilisce che solo il consumatore in possesso della dichiarazione può adire gli istituti previsti dal provvedimento per l'analisi del prodotto acquistato. Sembrerebbe quindi che, al momento dell'acquisto, l'acquirente debba soltanto chiedere la dichiarazione. Però l'articolo 13 è formulato in modo che potrebbe configurarsi anche un'altra ipotesi: che in definitiva, per qualunque acquisto venga fatto — anche una scatola di fazzoletti — vi sia l'obbligo della fattura.

Dobbiamo fare una valutazione precisa al riguardo. Ovviamente dobbiamo tener presente che esiste l'IVA, la quale poggia sull'istituto della fattura in linea di massima, ma sappiamo che tanti operatori ne sono esclusi. Infatti, gli operatori con un giro d'affari annuo inferiore ai cinque milioni sono esentati dall'obbligo di presentare i loro bilanci sulla base del fatturato e la presentazione delle fatture è facoltativa per gli operatori il cui volume d'affari sia inferiore ai 120 milioni di lire annui.

Dicevo dunque che dobbiamo stabilire se intendiamo fare in modo che per ogni acquisto, anche piccolissimo, ci sia una fattura, o se invece vogliono che la fattura esista solo nella fase del passaggio delle merci dal grossista al dettagliante, e che in defi-

nitiva il consumatore possa tutelarsi con la dichiarazione di cui all'articolo 16 del presente disegno di legge.

Da ultimo devo fare una osservazione circa l'articolo 25. Nel secondo comma tale articolo stabilisce che se un commerciante immette direttamente in commercio un prodotto tessile le cui qualità non corrispondono alle indicazioni di denominazione e composizione riportante sull'etichetta, qualora il fatto non costituisca più grave reato è punito con la multa da uno a cinque milioni di lire « salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore ». Quindi nel caso di una frode ad opera del grossista, ad esempio, il dettagliante può scaricarsi immediatamente di qualsiasi responsabilità tirando in ballo il suo fornitore.

Per quanto riguarda invece i grossisti, che pure acquistano la merce dal fabbricante, questa possibilità non esiste. Il successivo terzo comma dell'articolo 25 del disegno di legge in esame stabilisce che il grossista che venga a trovarsi nelle medesime condizioni del dettagliante secondo l'esempio appena fatto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, viene punito con la multa da uno a cinque milioni di lire; ma non esiste per lui alcuna possibilità di rivalersi e di girare la responsabilità verso il suo fornitore anche nel caso che la frode sia stata messa in atto da quest'ultimo.

I grossisti vorrebbero che la possibilità di immediata difesa prevista per i dettaglianti nei confronti dei grossisti sia estesa in modo tale che anche i grossisti possano servirsene nei confronti dei fabbricanti. Così come stanno le cose, se si verifica una frode il grossista che ha fornito la merce si troverà a doverne rispondere direttamente in proprio: subirà un processo, dovrà pagare l'ammenda, dovrà subire i danni derivanti sul piano commerciale dalla pubblicazione della sentenza su tre giornali locali, salvo poi poter ricorrere in sede civile contro il fabbricante per essere risarcito dei danni morali e materiali. I grossisti non condividono questo punto del provvedimento che li riguarda direttamente. Per evitare un

così grande rischio essi sarebbero costretti ad attrezzarsi in modo tale da poter analizzare tutte le merci che acquistano, ma è chiaro che tutto ciò non è pensabile. I grossisti hanno esplicitamente chiesto che la normativa prevista per i dettaglianti sia estesa anche alla loro categoria.

Questi i problemi più importanti emersi nel corso dell'esame del provvedimento in sede di Comitato ristretto, come avrà modo di illustrare più ampiamente il collega Alessandrini, relatore. Ho desiderato mettere in rilievo gli aspetti particolari del provvedimento inerenti la tolleranza, la percentuale, il modo di compilare l'etichetta, la fattura, le pene perchè tutta la Commissione li approfondisca al fine di pervenire ad un miglioramento del disegno di legge.

A nostro avviso, con le modifiche che sono state apportate in sede di Comitato ristretto e con le altre che eventualmente potranno essere decise in questa sede, pur se non fugando tutte le perplessità, il disegno di legge in oggetto nel suo complesso può ritenersi capace di mettere un po' di ordine nel settore tessile e di dare ai consumatori quella tutela di cui si avverte assoluto bisogno.

Concludendo voglio precisare che non saremo l'ultimo Paese ad adottare una simile legge, bensì il primo Paese che dopo l'emanazione delle direttive comunitarie avrà uniformato la sua legislatura in materia alle stesse disposizioni. Ricordo che in Francia e Germania vigono delle speciali leggi di tutela del consumatore, ma il complesso della normativa relativa al settore specifico non è stato ancora uniformato alle direttive comunitarie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A L E S S A N D R I N I , relatore alla Commissione. Ringrazio il senatore Piva per il suo valido intervento su un provvedimento che, anche se dibattuto ampiamente nella passata legislatura, mantiene tutta la sua attualità ed importanza.

Tuttavia non bisogna dimenticare che questo disegno di legge è nato al Senato, per iniziativa di senatori e che — sempre nella passata legislatura — il senatore Minnocci riferì con ampiezza e competenza sui due provvedimenti che erano stati presentati, per cui ora si tratta praticamente di completare la discussione alla luce delle norme comunitarie che nel frattempo sono state approvate e comunicate agli Stati membri.

Il provvedimento in esame è stato presentato dal senatore Minnocci e da altri colleghi e riproduce esattamente il testo che questa Commissione approvò a suo tempo e che fu emendato dalla Camera dei deputati. Purtroppo il disegno di legge decadde a causa dell'anticipata conclusione della legislatura.

I principali Paesi industrializzati del mondo, indipendentemente dall'invito all'avvicinamento alle direttive comunitarie per i Paesi del MEC, hanno una normativa che tutela i consumatori e in definitiva anche gli onesti produttori di fibre, tessuti e di prodotti tessili in generale. Mi permetto questo richiamo perchè è vero che l'obiettivo del disegno di legge è la tutela del consumatore ma nello stesso tempo anche la tutela dell'operatore economico contro la concorrenza disonesta che può svilupparsi nel nostro Paese, ma che da accertamenti fatti risulta provenire per lo più da Paesi stranieri che introducono in Italia prodotti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate, ossia prodotti simili a quelli realizzati in Italia ma ben più scadenti.

Approvate le direttive comunitarie senza alcuna obiezione il 26 luglio del 1971, esse sono state comunicate agli Stati membri con la richiesta di allinearsi ad esse. La Francia ha preparato uno schema di avvicinamento che non so se sia stato approvato o meno, mentre la Germania ha approvato in data 7 agosto 1972 una legge vera e propria, che adegua la precedente normativa in materia alle direttive comunitarie.

Le disposizioni comunitarie prevedono che gli Stati membri debbano adeguarsi ad esse entro 18 mesi dal 26 luglio 1971; inoltre concedono ancora 24 mesi per permettere alle

industrie e agli operatori commerciali di uniformarsi alle norme emanate dai singoli Paesi. In Italia i 18 mesi per l'adeguamento della normativa esistente sono trascorsi e l'ulteriore periodo di 24 mesi, concesso per mettere gli operatori industriali e commerciali in condizione di applicare con serietà la legge, è iniziato il giorno successivo al 26 gennaio scorso. Sono certo che in sede CEE non verrà fatta una questione per il ritardo di qualche mese nell'emanazione della legge di avvicinamento ma non si deve perdere altro tempo.

A questo punto dovrei dare qualche risposta al senatore Piva. Egli ha dichiarato a nome del suo Gruppo che anche se la legge a suo avviso non corrisponde alle esigenze sia di tutela del consumatore, sia di eliminazione di eventuali abusi nel settore industriale e commerciale, essa, con gli emendamenti apportati e quelli che eventualmente la Commissione deciderà di approntare, è accettabile. Ha fatto poi alcune osservazioni su specifici aspetti del provvedimento. Ritengo tuttavia non sia il caso di rispondere ora alle singole osservazioni avanzate nei confronti dei vari articoli poichè al momento del loro esame dovremo tornare analiticamente sugli argomenti posti in evidenza dal collega Piva.

Concludo osservando che il disegno di legge presentato dal senatore Minnocci ha subito modificazioni notevoli: soltanto il Governo ha presentato emendamenti a ben 13 articoli! Il Comitato ristretto, nell'esaminare il provvedimento ha tenuto conto degli emendamenti governativi e di quelli presentati da vari senatori, tendenti quasi tutti a realizzare delle norme legislative con la espressione letterale della direttiva comunitaria. Nel corso dei suoi lavori ha modificato altri 9 articoli, cercando di rendere il provvedimento più intellegibile, più rispondente alla realtà. Sono rimaste peraltro alcune riserve: il Governo si è proposto di chiarire alcuni punti sui quali erano sorte delle perplessità e anche da parte di alcuni membri del Comitato ristretto sono stati chiesti ulteriori chiarimenti. Lo stesso relatore, i cui emendamenti sono stati in parte ac-

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

cantonati, si è ripromesso di sottoporli sommariamente ad un nuovo esame da parte della Commissione.

Onorevoli colleghi, dopo questa breve introduzione ritengo si possa senz'altro passare all'esame dei singoli articoli, risolvendo collegialmente i pochi punti rimasti in sospeso e dare così, finalmente, il nostro consenso al provvedimento in esame.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non debbo dire molto, dal momento che in sede di Comitato ristretto si è svolto un intenso lavoro. Abbiamo rilevato quelli che sono i nostri compiti e doveri, come Parlamento, di adeguamento alla direttrice comunitaria; abbiamo anche sottolineato le finalità della legge, che possono racchiudersi in tre punti: armonizzare le denominazioni delle fibre tessili; regolamentare alcuni prodotti; rendere obbligatoria l'etichettatura. Abbiamo precisato, inoltre, che quando diciamo « etichettatura », non intendiamo una forma esplicita di etichetta ma il contenuto delle denominazioni e delle caratteristiche dei vari prodotti. A tal proposito è stato presentato un emendamento nel quale si precisa che l'etichetta può essere e applicata e stampigliata sul tessuto: ciò affinché, appunto, nell'uso della parola non venga fatto un riferimento letterale alla stessa ma venga inteso il contenuto del prodotto.

Per quanto attiene i vari articoli, ne abbiamo già fatto attento esame in sede di Comitato ristretto. Sono tuttavia a disposizione dei membri della Commissione per cercare di rendere più efficace, più efficiente, più rispondente possibile anche la forma letterale allo spirito e al contenuto della norma comunitaria.

Possiamo perciò avviarci all'esame dei singoli articoli, nella speranza che la Commissione voglia confortare col suo parere favorevole il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per i loro interventi chiarificatori.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i prodotti tessili incorporati in oggetti di cui costituiscono parte integrante e per i quali l'elemento tessile incorporato abbia funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge:

i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;

le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonchè le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili;

10ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

i prodotti tessili comunque incorporati in oggetti dei quali costituiscano parte integrante e abbiano funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

(È approvato).

Art. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalle allegate tabelle per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altresì vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di aggettivo e simili.

L'eventuale uso dei marchi nei quali è richiamata una denominazione riportata nelle tabelle allegate dovrà essere conforme alle norme generali del codice civile ed a quelle speciali che regolano il settore dei marchi.

A questo articolo vi è un emendamento, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo con il seguente:

Art. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.

È vietato l'uso della denominazione « seta » per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipollente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determinata fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di teltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle dispo-

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

sizioni del comma precedente a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 35 per cento.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Questo articolo è stato oggetto di lunga discussione in sede di Comitato ristretto, e ad esso sono stati apportati emendamenti dal Governo. Il senatore Piva ha mantenuto talune riserve per quanto riguarda soprattutto il comma secondo e il comma terzo. Vi è stata inoltre una richiesta di maggiori informazioni da parte del senatore Venanzetti in merito al contenuto del quinto comma.

Le riserve del senatore Piva — illustrate nel corso del suo intervento — si riferiscono alla tolleranza del 2 per cento in peso, prevista nel secondo comma, sulla composizione di un prodotto tessile affinché possa qualificarsi puro eccetera, sempre che sia giustificata da motivi tecnici e non da una aggiunta sistematica. Tolleranza elevata al 5 per cento per i prodotti tessili ottenuti col ciclo cardato. Ebbene, le osservazioni del collega Piva — che praticamente rispecchiano quelle pervenute da tecnici — esprimono un giudizio di eccesso di simili tolleranze: si ritiene, cioè, che la tolleranza del 2 e del 5 per cento possa essere eccessiva. Devo far presente che tali tolleranze sono suggerite dalla direttiva del MEC e adottate da altri Paesi (almeno dalla Germania) e proposte per l'adozione dalla Francia.

Di conseguenza, pur riconoscendo che in un secondo tempo si possa trovare il modo di ridurre le tolleranze in questione, allo stato attuale delle cose ritengo si debbano lasciare invariate.

Una seconda osservazione attiene un'ulteriore tolleranza aggiuntiva del 7 per cento — di cui al terzo comma — ammessa soltanto quando un prodotto tessile contenga « fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa ». Ho approfondito personalmente questo particolare aspetto ed ho accertato che la tolleranza aggiuntiva è ammessa soltanto quando le fibre siano determinabili ponderalmente; d'altra parte, la tolleranza del 7 per cento è suggerita anche dalla direttiva della CEE ed è accettata dagli altri Paesi.

Su questo punto non ho altro da aggiungere e poichè l'articolo in esame si presenta molto complesso, propongo di procedere alla sua approvazione per commi, al fine di evitare possibile confusione.

P I V A . Per quanto attiene il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5, ritenevo giusto, dato che la Commissione aveva autorizzato l'audizione di tecnici, di riportare il loro parere in proposito. Pur prendendo atto che queste tolleranze sono di origine comunitaria, io le accetto nello spirito scaturito dalle dichiarazioni del senatore Alessandrini e cioè che la loro accettazione non impedisce, in una prospettiva futura — allorchè l'industria italiana si sarà adeguata e aggiornata alla normativa — che possano essere apportate delle modifiche.

P R E S I D E N T E . Accogliendo la proposta del relatore, passiamo alla votazione dell'articolo 5, comma per comma.

Al primo comma è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo da parte del Governo:

« L'uso delle qualificazioni " 100 per cento ", " puro ", " tutto ", delle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. È vietata qualsiasi altra espressione equipollente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

10^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO SIEN. (8 marzo 1973)

Metto ai voti il secondo comma, al quale non sono state apportate modifiche.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma.

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Governo, di cui do lettura:

« In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. È obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto ».

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Devo precisare che oltre all'emendamento del Governo ne avevo presentato uno anch'io. Nel testo si parlava di fibre « pettinate » per quanto riguarda la lana e ci si dimenticava che vi sono anche le fibre cardate, venendo così a porre in una posizione d'inferiorità un settore dell'industria che produce tessuti con un tale tipo di fibre. Il Governo ha adottato la traduzione letterale della direttiva comunitaria, ossia eliminando la parola « pettinate ». Conseguentemente il mio emendamento venne a cadere e rimase solo quello del Governo.

Rispetto al testo originario, inoltre, vi è una correzione per adeguare la formulazione alla direttiva comunitaria: nelle mischie si prevede che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione, non sia inferiore al 25 per cento, mentre in origine era « al 35 per cento ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quinto comma dell'articolo 5 presentato dal Governo, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. All'ultimo comma non sono stati presentati emendamenti. In merito ad esso devo però una spiegazione al senatore Venanzetti, in ordine a quanto da lui osservato sulla tolleranza per la lana vergine portata allo 0,3 per cento. Ho potuto accertare che soltanto con una tolleranza ridotta entro questi limiti si ha la certezza che la lana sia vergine. Per conseguenza questa riduzione allo 0,3 per cento è una garanzia che il prodotto è effettivamente corrispondente alla denominazione. Con questa spiegazione ritengo che la riserva espressa dal senatore Venanzetti, che il senatore Piva aveva condiviso possa considerarsi superata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il sesto ed ultimo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

L'espressione « composizione non determinata » può essere usata per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone o da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo con il seguente:

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione percentuale.

Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate a prescindere dalle percentuali in peso delle fibre componenti, esclusivamente per tutti i prodotti la composizione dei quali non possa essere tecnicamente precisabile.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Le modificazioni proposte dal Governo rivestono carattere formale. Viene infatti sostituita alla dizione « composizione centesimale » l'altra: « composizione in percentuale »; al termine del secondo comma vengono aggiunte le parole « in peso »; il quarto comma viene sostituito con una diversa dizione; al quinto comma vi è la correzione di un errore tipografico.

PIVA. Gli esperti consultati hanno sostenuto che, per una maggior tutela del consumatore, si dovrebbe indicare anche la per-

10ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

centuale delle altre fibre — oltre l'85 per cento — che entrano nella mischia per il 10 per cento in peso. Su quest'argomento si è svolta in sede di Comitato ristretto una discussione e da parte di molti si è sostenuto che l'ordine decrescente dovrebbe costituire una garanzia sufficiente. Per il momento sono anch'io di questo parere; vedremo successivamente, in sede di applicazione pratica, se ciò comporterà degli inconvenienti, se darà adito a manipolazioni e alterazioni nella composizione del prodotto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre è ammessa normalmente nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

In deroga al precedente comma la commissione di cui all'articolo 14 fisserà entro un anno dalla pubblicazione della presente legge quali sono i prodotti per i quali è necessaria una tolleranza superiore al 3 per cento e fisserà i limiti di tale tolleranza.

All'articolo 7 il Governo ha presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i prodotti tessili composti da due o più fibre destinate al consumatore diretto, salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore, nelle composizioni percentuali previste dal precedente articolo è ammessa una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito ».

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione.* Condivido la sostanza dell'emendamento governativo, quindi mi dichiaro favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento in esame.

(È approvato).

Il secondo emendamento presentato dal Governo tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo 7.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazione nelle fatture di vendita afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purchè il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate

Le denominazione, i qualificativi e le quantità in fibre previste agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata a cura del fabbricante al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la

medesima natura in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessuti che rappresentino meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Le fodere principali devono essere comunque munite di etichetta qualunque sia il loro peso percentuale sul peso totale del prodotto.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire integralmente tale articolo col seguente:

Art. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denomina-

zioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Prima di concludere l'esame di tale emendamento faccio presente che il senatore Alessandrini, a sua volta, aveva presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo in esame tendente ad aggiungere, dopo la parola « vendita », le altre « al consumatore diretto ». Vorrei sapere se egli desidera che il suo emendamento sia preso in esame.

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento si riferiva al testo del disegno di legge Minnocci. Poichè il Governo ha proposto una nuova formulazione dell'articolo in esame, la modifica da me proposta non ha più motivo di essere.

P R E S I D E N T E. Bene, allora l'emendamento del senatore Alessandrini si intende ritirato.

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione*. Certamente. Comunque vorrei precisare che il Governo ha accettato di accogliere al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 8 una piccola modifica tendente ad aggiungere, dopo la parola « consumatori », la parola « finali ».

P R E S I D E N T E. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 8 proposto dal Go-

verno, con la piccola modifica testè illustrata ed accolta dal Governo stesso.

Art. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 9.

L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma di legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

L'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato può essere riportata anche su una etichetta separata.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale.

Le indicazioni contenute nelle etichette possono essere stampate, stampigliate o tessute, con caratteri uniformi e chiaramente leggibili.

Le disposizioni delle norme generali del codice civile o quelle speciali che regolano il settore dei marchi disciplinano le modalità e l'importanza tipografica in caso di uso dei marchi regolamentari depositati.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. In sede di Comitato ristretto ho avuto occasione di illustrare un emendamento che ripropongo oggi in questa sede, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « marchio registrato », le altre: « del produttore di fibre ». Desidero introdurre tale emendamento in quanto sono proprio i produttori di fibre che danno la garanzia essenziale del contenuto e dell'origine della fibra che viene impiegata. In generale, infatti, anche un paio di calzini passa sotto la denominazione non del produttore, ovvero, non esclusivamente del produttore, ma del fabbricante della fibra con cui sono realizzati. Il mio emendamento, quindi, ha lo scopo di non sottrarre a coloro che con tanta fatica hanno lanciato diverse fibre, l'avviamento di un marchio che, a mio avviso, è acquisito legittimamente. In definitiva, lo emendamento non rappresenta altro che un chiarimento.

PIVA Mi dichiaro favorevole alla modificazione suggerita dal relatore, senatore Alessandrini.

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Credo che l'emendamento suggerito dal relatore possa essere accettato, anche in relazione al terzo comma dell'articolo 25, laddove si stabilisce la indicazione dei prodotti forniti anche nel ciclo precedente la vendita al dettaglio.

P I V A . Nel mio intervento in sede di discussione generale, avevo fatto presente la osservazione della categoria dei commercianti relativa all'etichetta che, date le numerose indicazioni che deve contenere, comporterebbe un costo che evidentemente verrebbe a ripercuotersi sul consumatore. Sarebbe quindi opportuno semplificare le indicazioni.

C A L V I . È necessario però che sulla etichetta sia sempre indicato « a norma della legge (numero e data) ».

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Riterrei opportuno che nel primo comma sia inserito anche quanto indicato nel secondo comma del testo elaborato dal Comitato ristretto e nel terzo comma del disegno di legge. Ciò per una più corretta dizione.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. In relazione alla modifica di cui ho precedentemente parlato e accogliendo i suggerimenti emersi nella discussione e rilevati anche dall'onorevole rappresentante del Governo, propongo che i primi tre commi dell'articolo 9 siano sostituiti dal seguente comma:

« L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione " a norma della legge (numero e data) " e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine decrescente ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento ora proposto dal relatore senatore Ales-

sandrini, sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 9.

(È approvato).

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Il Comitato ristretto aveva proposto di sopprimere il secondo comma. Io, invece, ritengo che lo si debba ripristinare sia pure in un nuovo testo da me elaborato.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accogliendo la proposta del relatore, rimetteremo in discussione il concetto appena affermato con la precedente votazione e ne svilupperemo la portata.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. No, perchè nel secondo comma si prevede la ipotesi della applicazione di un'altra etichetta.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In questo caso quanto meno saremmo di fronte a una norma pleonastica, in quanto non necessaria e comunque non proibita. Infatti, purchè sia fatta salva la disposizione del primo comma, si possono applicare quant'altre etichette si vogliano, senza bisogno che ciò sia sancito per legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

V E N A N Z E T T I . La proposta del senatore Alessandrini ha un significato diverso, quello cioè di affermare la possibilità di riportare su un'altra etichetta e non necessariamente su quella di cui al primo comma l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato.

P R E S I D E N T E . Senatore Venanzetti, non è possibile separare le due parti della etichetta, in quanto riportare l'indicazione « etichetta a norma di legge (numero e data) » significa soltanto che nell'etichetta si deve far riferimento specifico a una determinata legge. È, dunque, evidente che sulla

etichetta occorre anche aggiungere la ragione sociale o del marchio registrato dal fabbricante, dall'importatore o dal dettagliante. Se poi una parte di queste indicazioni si ritiene di ripeterle in un'altra etichetta, lo si può anche fare, ma senza che ciò esoneri dall'obbligo di compilare l'etichetta primaria con tutte le precisazioni stabilite dal primo comma di questo articolo.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Oltre tutto collegare il riferimento alla legge, alla ragione sociale o al marchio offre la garanzia che non si avrà la sostituzione dell'etichetta senza incorrere in un reato, perchè si ha la garanzia che quel marchio garantisce determinate caratteristiche tessili

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Alessandrini di ritirare la sua proposta di emendamento per le considerazioni or ora fatte.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al quarto comma dell'articolo 9, dato che il terzo è stato già praticamente assorbito dal primo. Il Comitato ristretto propone il seguente testo sostitutivo di tale comma: « Le indicazioni di cui al presente articolo, oltre che contenute su etichette applicabili, possono essere stampate, stampigliate o tessute sul prodotto con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili ».

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi è stato fatto presente che sarebbe preferibile la seguente dizione: « Le indicazioni prescritte dalla presente legge devono essere riportate con caratteri uniformi e chiaramente leggibili e possono essere stampate, stampigliate o tessute ». Non, mi sembra che ci sia molta differenza con il testo del Comitato ristretto.

V E N A N Z E T T I . Avrei un solo dubbio. Quando diciamo: « Le indicazioni del presen-

te articolo, oltre che contenute su etichette applicabili, possono essere stampate, stampigliate o tessute sul prodotto con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili », potrebbe sembrare che la precisazione « caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili » non si riferisca anche alle etichette applicabili, ma soltanto a quelle stampate, stampigliate o tessute sul prodotto. Perciò mi sembrava migliore la formulazione originaria proposta dal Comitato ristretto: « Le indicazioni prescritte possono essere riportate su etichette applicate o direttamente sul prodotto tessile, e debbono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi e leggibili ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Esatto, in sede di Comitato ristretto furono vagliate due o tre formulazioni, tra cui anche questa.

P R E S I D E N T E . Riassumendo, si proporrebbe la seguente dizione per il quarto comma, destinato a diventare secondo: « Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo su questa formulazione.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il testo del quarto comma di cui ho dato testè lettura destinato a diventare il secondo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Al quinto comma il Comitato ristretto propone il seguente testo sostitutivo:

« Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati

un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Infine, il Comitato ristretto propone l'aggiunta del comma: « L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 9 quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati.

Art. 9.

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione « a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine decrescente.

Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella

tabella A allegata o tale da prestarsi a confusioni con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a modificare la lettera *a*) del comma secondo come segue:

« *a*) i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere ».

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione*. L'emendamento presentato dal Governo tende a precisare meglio quali sono gli elementi da eliminare preliminarmente nella determinazione della percentuale degli elementi in fibre. Il relatore è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato all'articolo 10 dal Governo, ora illustrato.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 10 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per quivi essere sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « destinati ad essere esportati », le altre: « verso Paesi terzi ». Praticamente si vuole chiarire che le disposizioni della legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi,

intendendo per tali Paesi quelli non facenti parte della Comunità europea.

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione*. In questo articolo sono state introdotte le parole « verso Paesi terzi ». Io ho accettato la modifica, però ho i miei dubbi.

Per quanto riguarda le esportazioni nell'ambito del Mercato comune, esistendo una norma comune per tutti i paesi partecipanti, non ci sono difficoltà ad eccezione di una: che l'importatore dovrà controllare, se vuole che il prodotto abbia le qualità richieste, e mettere l'etichetta nella lingua del suo paese se già non gliela applica l'esportatore.

La norma dell'articolo 11 si rivolge particolarmente ai paesi dove non esiste una normativa in materia tessile, per cui l'esportatore o fa un prodotto standard che non viene controllato, oppure deve uniformarsi di volta in volta alle norme vigenti nei singoli paesi in cui opera. Evidentemente, in questo caso la legge che stiamo discutendo non viene applicata.

Mi sembra che la stessa cosa può verificarsi per i paesi del Mercato comune. Un esportatore italiano che produca per la Francia o per la Germania deve attenersi alle norme vigenti in quel Paese, che saranno ovviamente vicine alle disposizioni comunitarie, ma non è tenuto ad osservare norme particolari di questa legge che non siano in vigore negli altri Paesi. In base a tale considerazione ritenevo che le parole « verso Paesi terzi » fossero superflue. Il senatore Piva ha accettato la modifica proposta dal Governo ed io mi sono rimesso alla opinione generale, comunque continuo a nutrire dubbi sulla sua utilità.

P R E S I D E N T E. Ritengo che la modifica rientri nella logica della legge.

P I V A. Il senatore Alessandrini deve tener presente l'evoluzione che si è avuta in ogni campo. Da tempo noi siamo in presenza del Trattato di Roma e dobbiamo tenerlo sempre presente. Confermo a nome del mio

10ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

Gruppo il parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento governativo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Prima di passare all'approvazione dell'articolo faccio notare l'opportunità di una piccola modifica formale all'articolo stesso, che non incide sul suo contenuto sostanziale. Dove si dice: « per quivi essere sottoposti » credo sia opportuno dire « per esservi sottoposti ».

Poichè non si fanno osservazioni do lettura dell'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato e con la piccola modifica da me proposta:

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonchè, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i pro-

dotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al consumo finale.

Il Governo ha proposto di sostituire tale articolo col seguente:

Art. 13.

Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data della immissione del prodotto al consumo finale.

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione.* In questo articolo, nel secondo comma in sede di Comitato ristretto, sono state introdotte, dopo le parole « dal-

10ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

l'importatore », le altre « o dal grossista », modificando ulteriormente l'emendamento proposto dal Governo. Quest'ultimo, però, aveva avanzato una riserva, desiderando procedere ad un approfondimento delle implicazioni che da ciò derivano.

P A P A, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non mi pareva che fossero rimaste questioni in sospeso su questo articolo, salvo una incertezza nel senso che non fosse chiaro che quando si dice « l'immissione del prodotto al consumo finale » si intendesse il consumatore.

A L E S S A N D R I N I, relatore alla Commissione. È la stessa osservazione che fece il senatore Piva.

P I V A. Esatto. In sede di Comitato ristretto abbiamo discusso a lungo su questo articolo e concordammo che avremmo messo a verbale una dichiarazione chiarificatrice. Ciò deve risultare che per fatture intendiamo quelle che il dettagliante riceve dal grossista.

P R E S I D E N T E. Possiamo allora chiarire a verbale che, per fase finale chiaramente si intende il passaggio della merce dal grossista al dettagliante.

P A P A, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anziché parlare di « consumo finale », si potrebbe dire « rivenditore al consumo finale », riferendosi cioè al dettagliante, colui che rivende al consumo.

P R E S I D E N T E. Credo che la precisazione sia superflua.

V E N A N Z E T T I. Concordo con il Presidente poichè già in altre parti del disegno di legge per « consumatore finale » s'intende il consumatore vero e proprio, il cliente.

A L E S S A N D R I N I, relatore alla Commissione. La cosa può sembrare ovvia, ma io sarei molto più tranquillo se il rap-

presentante del Governo dichiarasse esplicitamente che non esiste obbligo di fatturazione, se non richiesta espressamente dalle norme dell'IVA, nel trapasso della merce dal dettagliante al consumatore.

P A P A, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non ho nessuna difficoltà a fare una dichiarazione a verbale in questo senso. A nome del Governo, che rappresento, dichiaro che:

con l'articolo 13 non si prevede il rilascio obbligatorio di fattura dal dettagliante al consumatore, salvo specifica richiesta, ma lo stesso articolo prevede il passaggio dal dettagliante-rivenditore, che vende, al consumatore ».

P R E S I D E N T E. Credo che ora non sussistano più dubbi. Metto quindi ai voti l'articolo 13, di cui ho già dato lettura, nel nuovo testo presentato dal Governo.

(È approvato)

Art. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

(È approvato).

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

Art. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

(È approvato).

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente di altri enti controllati dal Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Si è creduto opportuno sostituire la frase di questo articolo che dice « di altri enti controllati dal Ministero stesso » con la seguente: « degli altri enti esistenti e già controllati dal Ministero stesso », al fine di evitare l'eventuale proliferazione degli enti di controllo.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento sull'uso del termine « controllati ». Non mi pare una espressione felice.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Il testo originario diceva testualmente: « valendosi eventualmente di altri enti controllati dal Ministero stesso ». Non abbiamo fatto altro che adottare le stesse parole.

PRESIDENTE. D'accordo, comunque da mia eccezione, che riguarda non il

valore della modifica ma soltanto l'uso del termine « controllati », sussiste.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Il concetto è incluso anche nel testo originario e vuol dire enti i quali siano sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRESIDENTE. Sarebbe più opportuno, allora, usare la dizione « e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso ».

PAPA, *sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Tecnicamente è più corretto usare l'espressione proposta dal Presidente, quindi sono d'accordo per accogliere la sua modifica formale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore e da me formalmente perfezionato, tendente a sostituire le parole: « di altri enti controllati dal Ministero stesso » con le altre: « degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 17 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato)

Art. 18.

I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

(È approvato).

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'Ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplica originale.

(È approvato).

Art. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

(È approvato).

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dai verbali di cui ai precedenti articoli 18 e 19,

saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. A questo articolo era stato presentato un emendamento del Governo al primo comma tendente a sopprimere le parole « i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche ». Il Governo stesso, però, lo ha ritirato e quindi rimane il testo originale.

Per quanto attiene il secondo comma, invece, oltre ad un emendamento del collega Piva, c'è quello che il Governo si è riservato di presentare inteso a sostituire l'intero comma.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il secondo comma dice testualmente: « Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno alle necessarie analisi, . . . ». Non si stabilisce alcun termine entro cui « costoro » devono eseguire le analisi. Credo opportuno che questo termine sia ben specificato e fissato in sei mesi.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Forse è un po' troppo. Ricordo che più avanti noi stabiliamo due mesi di tempo per le analisi di appello.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È vero, però mi è stato fatto presente che sono ben diversi i tempi di accertamento delle prime analisi da quelli necessari per le analisi di appello.

P R E S I D E N T E , In considerazione di quanto avviene per le esportazioni, per le quali esistono uffici competenti, potremmo adottare il termine di 90 giorni.

P I V A . A mio parere è bene stabilire tre mesi e non 90 giorni, altrimenti la differente lunghezza dei vari mesi può come al solito generare ambiguità.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anper me va benissimo il termine di tre mesi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento governativo tendente ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « gli esemplari, procederanno », le altre: « entro tre mesi ».

(È approvato)

Metto ora ai voti l'articolo 21 quali risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato)

Art. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle ana-

lisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

(È approvato).

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi quantitative sia chimiche sia per separazione manuale sia microscopiche che saranno stabiliti dall'UNI o dalla apposita commissione di cui all'articolo 14.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del testo dell'intero articolo col seguente:

« I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 25-bis. ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Premesso che in sede di coordinamento dovrà essere rivista la numerazione degli articoli successivi, devo a questo punto presentare un ordine del giorno che

10ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

riguarda l'argomento delle analisi. Ne do lettura:

La Commissione industria del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 415 « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili »;

preoccupata delle incertezze estremamente dannose per i cittadini e gli operatori economici per difformità di giudizio in cui possono incorrere gli analisti dei prodotti tessili sottoposti al loro esame;

nell'attesa delle norme comunitarie definitive previste dall'articolo 23,

invita il Governo ad emanare dettagliate disposizioni provvisorie per precisare meglio le analisi qualitative e quantitative sia chimiche, sia microscopiche, sia per separazione dei prodotti tessili da analizzare completando opportunamente le indicazioni circa i metodi di analisi da applicare di cui all'allegato 2 della direttiva comunitaria 17 luglio 1972.

L'ordine del giorno trova una sua giustificazione nel fatto che i criteri per le analisi di ogni specie sono dettati dalla Comunità europea al fine di avere delle analisi uniformi in tutti i Paesi della stessa. Anteriormente a quella del 1972 vi è stata una prima indicazione che è, però, risultata insufficiente. In data 17 luglio 1972, invece, è uscita un'ulteriore indicazione che precisa la metodologia dell'analisi. Tuttavia non si è raggiunto ancora un livello soddisfacente.

L'ordine del giorno, conseguentemente, si preoccupa di far sì che il Ministero dell'industria emani norme precise — tenendo conto di quanto finora si conosce da parte della Comunità — in maniera che tutti gli uffici di analisi seguano i medesimi criteri.

P I V A . Sono dell'avviso che l'ordine del giorno dovrebbe porre un termine. Sono sempre estremamente preoccupato dell'esito delle richieste al Governo di norme anche provvisorie. Potrebbe accadere, infatti, che la data di applicazione della legge sia anteriore all'emanazione delle norme sollecitate con l'ordine del giorno presentato dal collega Alessandrini. In questo caso la legge ver-

rebbe applicata sulla base delle norme preesistenti all'ordine del giorno oppure si lascia vacante, per un periodo non determinabile, la stessa applicazione del provvedimento?

È oltre modo opportuno, perciò, essere più chiari.

P R E S I D E N T E . Dal momento che l'articolo 29 precisa la data dell'entrata in vigore della legge, voteremo l'ordine del giorno del collega Alessandrini prima di tale articolo, impegnando il Governo a fissare una data compatibile.

Metto perciò ai voti l'articolo 23 nel testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Art. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce alla autorità giudiziaria.

(E approvato).

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 2 milioni, elevabili a 3 milioni nei casi di recidiva.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette

indicazioni e quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa da lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

È fatta salva, per il contravventore, la azione civile nei confronti del suo dante causa.

A questo articolo il Comitato ristretto ha proposto un emendamento tendente a sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

« Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di im-

missione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure, fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto riguardano la accentuazione delle ammende e l'eliminazione dell'ipotesi di recidiva, ritenendosi che, nel caso, la magistratura applicherà le norme del codice penale. È stato inoltre modificato formalmente il secondo comma, in quanto il testo originario poteva far sorgere il dubbio che il prodotto dovesse avere una etichettatura non distinta fisicamente dal tessuto, il che la legge non prescrive.

A mio parere, occorrerebbe inoltre introdurre un emendamento al terzo comma riguardante la responsabilità del grossista, questione sulla quale si è già intrattenuto il senatore Piva.

C A T E L L A N I. Mi dichiaro favorevole a questa modificazione, in quanto ritengo che nella fase di passaggio dalla produzione al consumo la responsabilità debba ricadere sul produttore.

P R E S I D E N T E. Il grossista può, però, avere la capacità economica di influire sulla produzione e di far fare prodotti non rispettanti le indicazioni della legge per metterli poi in commercio. Non sono quindi d'accordo che il grossista non debba essere corresponsabile nella vendita di prodotti non rispondenti alla composizione dichiarata. Il grossista potrebbe addirittura crearsi una azienda produttrice disgiunta dall'azienda commerciale per poter fabbricare e immettere sul mercato prodotti alterati.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Non condivido il punto di vista dell'onorevole Presidente. Può esserci evidentemente un rapporto fraudolento tra coloro che compiono atti commerciali; però in questo caso si tratterà di valutare in sede di giudizio su chi debba farsi ricadere la responsabilità.

Chiedo comunque che questo articolo sia per il momento accantonato.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame dell'articolo 25 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Dopo l'articolo 25 il Governo ha proposto un nuovo articolo, il 25-bis di cui do lettura:

Art. 25-bis

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE, di cui al precedente articolo 23, che preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 25-bis fa preciso riferimento all'articolo 23 e si richiama anche all'ordine del giorno da me presentato. Con l'introduzione di questo nuovo articolo, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato intende essere autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive che perverranno dal Consiglio d'Europa in merito ai metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge. Siccome tali metodi vengono determinati in campo comunitario, al fine di affermare una medesima metodologia in tutti i paesi della Comunità, l'articolo 25-bis dà facoltà al Governo italiano di recepire le norme comunitarie e renderle obbligatorie con proprio decreto.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo sulla sostanza dell'articolo in esame ma non mi sembra sia stato ben formulato. Credo che laddove dice « ...che preciseranno i metodi... », sarebbe più opportuno dire « ...sui metodi... ».

P I V A . Vorrei far rilevare al signor Presidente che questo articolo, che abbiamo esaminato rapidissimamente in sede di Comitato ristretto, mi pare determini una contraddizione con il resto del disegno di legge in quanto i metodi di prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi sono definiti già dagli articoli 18 e 19. I successivi articoli inoltre stabiliscono anche i metodi da usare nell'effettuazione delle analisi.

M E R L O N I . Sarebbe sufficiente introdurre nel testo dell'articolo una previsione circa « eventuali modifiche ».

P I V A . È chiaro che non possiamo parlare di nuovi metodi altrimenti ci sarebbe conflitto con gli articoli 18 e 19. Tuttavia bisogna prevedere quanto potrà avvenire in futuro nel campo specifico, che potrà costituire aggiornamento delle metodologie attuali di prelievo di campioni e di analisi.

P R E S I D E N T E . L'articolo 25-bis è stato proposto dal Governo e stabilisce la possibilità per lo stesso Governo, più precisamente per il Ministro dell'industria, di modificare i metodi di analisi e di prelievo dei tessili in relazione alle direttive comunitarie. Quindi ha un significato preciso. Certo è che in presenza degli articoli 18 e 19 già approvati, che precisano tali metodi di prelievo e di analisi in assenza di direttive CEE, il dettato dell'articolo in esame desta qualche perplessità.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Le direttive ci sono e possono cambiare. Proprio per questo l'articolo 25-bis ha una ragione di esistere. In previsione delle nuove direttive CEE in questa materia il Governo italiano deve avere la possibilità

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

di uniformare le disposizioni vigenti a tali direttive nel più breve tempo possibile.

A Z I M O N T I . Le direttive che aspettiamo dalla CEE non riguardano i metodi di prelievo dei campioni di prodotti tessili, ma soltanto i criteri di analisi per cui nell'articolo in esame, dopo le parole « ... precedente articolo 23, » si dovrebbe soltanto dire: « sui criteri di analisi per determinare la composizione ... ».

P I V A . Condivido l'osservazione del collega Azimonti.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Non ritengo che nell'articolo 25-bis ci sia qualcosa di inutile. Non sappiamo se in sede comunitaria si riterrà opportuno stabilire delle disposizioni cautelative riferite ai prelievi, quindi non dobbiamo metterci nelle condizioni di non poterle poi accettare perchè abbiamo escluso la possibilità di modificare i metodi di prelievo. I campioni possono essere prelevati in modi diversi, conservati in involucri di tanti tipi. Quindi non credo sia utile limitare la possibilità di intervento del Governo in questo particolare settore.

P R E S I D E N T E . Secondo me l'articolo potrebbe suonare come segue: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad adeguare con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE i metodi di prelievo dei campioni e di analisi ... ».

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È bene tener presente che i metodi di prelievo rappresentano una fase e le forme di prelievo un'altra. I primi sono costituiti da tutte le caratteristiche tecniche del prelievo (quanto tessuto prelevare, eccetera); le forme riguardano le procedure giuridiche del prelievo (quali soggetti possono procedere al prelievo, come devono essere apposti i sigilli, e così via).

Circa l'articolo 18 io feci una osservazione in sede di Comitato ristretto riguardante la quantità dei campioni da prelevare. Si dice, nell'articolo 18, che gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita. Ma nel concetto di esemplare non c'è il concetto di quantità da prelevare.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Ma il Governo ha la facoltà di emanare il regolamento?

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Cercheremo allora di inserire questo concetto, di includerlo nel regolamento.

P I V A . Desidererei un chiarimento su cosa s'intende per metodo e per forma del prelievo.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con l'articolo 18 stabiliamo quali sono i soggetti che possono procedere, e in che forma, al prelievo; per forma, quindi, s'intendono le procedure giuridiche. Per metodo, invece, si intendono le procedure tecniche di prelievo, ovvero quanto tessuto si deve prendere, eccetera. In effetti, l'analisi può avvenire su una quantità diversa ed è questo che noi dobbiamo determinare per avere la tranquillità che una determinata analisi sia rispondente alle garanzie richieste.

P R E S I D E N T E . Dopo questa chiarificazione, che personalmente ritengo sufficientemente esauriente ed esatta, se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente a sostituire nell'articolo 25-bis, presentato dal Governo, le parole « che preciseranno i metodi » con le altre « sui metodi ».

(È approvato).

P I V A . Siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo in esame nello spirito e nella interpretazione fornite dall'onorevole rappresentante del Governo affinché non sorgano equivoci.

10^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25-bis che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE, di cui al precedente articolo 23, sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge».

(È approvato).

Art. 26.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del testo dell'intero articolo col seguente:

«All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1973, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Giunti a questo punto, propongo di esaminare i tre ultimi articoli congiuntamente.

PRESIDENTE. D'accordo. Ritengo opportuno, allora, riprendere in esame, prima di passare alla discussione congiunta degli articoli 27, 28 e 29, l'articolo 25 che abbiamo accantonato e del quale do nuovamente lettura.

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta conte-

nente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'emmenda da lire 100 mila a 2 milioni, elevabili a 3 milioni nei casi di recidiva.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa di lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

È fatta salva, per il contravventore, la azione civile nei confronti del suo dante causa.

Ricordo alla Commissione che il Comitato ristretto ha presentato un emendamento che modifica i primi quattro commi, lasciando invariati gli ultimi due. Ne dò lettura:

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la pre-

sente legge prescrive, è punito con l'amenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti presentati dal Comitato ristretto, come ho già detto, tendono ad eliminare l'ipotesi della recidiva e a modificare i limiti massimi e minimi delle multe che la legge prevede per i trasgressori alle sue norme.

C'è da esaminare la mia proposta tendente ad inserire nel terzo comma un dispositivo di difesa a favore dei grossisti (nei confronti dei loro fornitori), così come esso figura nel secondo comma in favore dei dettaglianti (nei confronti dei grossisti). Si tratterebbe di aggiungere alla fine del terzo comma la frase: « sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal suo fornitore ».

PAPA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Bisogna tener presente che il terzo comma prevede due ipotesi di violazione della legge.

Si parla prima di omissione di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, e in tal caso la preoccupazione espressa dal senatore Alessandrini non ha motivo di essere perchè la responsabilità è chiara in modo assoluto. Poi si fa cenno all'eventualità che le previste indicazioni siano fornite in maniera non conforme alla composizione del prodotto. In questo caso si può delineare l'ipotesi di colpa del fornitore del grossista, e non direttamente del grossista, anche se il trasgressore è quest'ultimo. Allora per questa seconda ipotesi possiamo cercare una specifica formulazione del testo dell'articolo che tranquillizzi il senatore Alessandrini. Potremmo aggiungere al terzo comma una frase che suoni: « salvo che in quest'ultimo caso non dimostri... ».

VENANZETTI. Mi pare che pur non facendo questa esplicita distinzione, l'emendamento del collega Alessandrini voglia dire nello spirito proprio quanto ha specificato ora l'onorevole rappresentante del Governo.

PAPA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sì, effettivamente la sua osservazione è più che giusta. Il Governo dichiara allora di accettare l'emendamento proposto dal relatore al terzo comma dell'articolo 25, poichè la miglior esplicitazione si riferisce alla seconda e non alla prima ipotesi.

Al quarto comma, il Governo propone poi di sostituire alle parole « multa da lire 1 milione a 5 milioni » le altre « fino a 5 milioni », eliminando, cioè, il minimo. Questo perchè vi possono essere, tra i perseguiti, rivenditori che trattano piccole partite di 100.000-200.000 lire, contro i quali, evidentemente, non si potrebbe applicare una multa tanto grave come quella minima di 1 milione di lire, per ciò stesso rendendo inapplicabile la legge.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Sottosegretario, sottolineando che si tratta di rendere la norma applicabile anche nei confronti dei piccoli commercianti, sia accettabile.

10ª COMMISSIONE

13º RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Altra proposta riguarda l'ultimo comma dell'articolo 25 e consiste nel sostituire alle parole « dante causa » la parola « fornitore » così da chiarire una situazione. Infatti potrebbe sempre realizzarsi una difficoltà nell'individuare il dante causa. Dicendo fornitore, invece, non si lascia adito a dubbi. Fornitore che, eventualmente, potrà poi chiamare in garanzia altra persona, secondo il sistema previsto dal codice di procedura. Anche perchè qui siamo in sede di previsione penale, mentre il dante causa è una figura civilistica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 25 per commi separati.

Metto ai voti il primo comma, nel testo proposto dal Comitato ristretto, di cui dò nuovamente lettura: « Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive. è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni ».

(È approvato).

Dò lettura del secondo comma nel testo proposto dal Comitato ristretto: « Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dò ora lettura del terzo comma dell'articolo 25 quale risulta nel testo proposto dal Comitato ristretto ed integrato dall'emendamento suggerito dal senatore Alessandrini ed accolto dal Governo: « Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qual-

siasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dò ora lettura del quarto comma nel testo del Comitato ristretto, con la modifica proposta dal Governo e accolta dal relatore: « Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa fino a lire 5 milioni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Dò lettura del sesto comma con la modifica proposta dal Governo e accolta dal relatore: « È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 25 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Restano ora da esaminare e approvare gli articoli 27, 28 e 29, (i quali, per effetto dell'approvazione di un articolo 25-bis, che in sede di coordinamento diventerà articolo 26, assumeranno a loro volta i numeri 28, 29 e 30), nonchè le varie tabelle. Il relatore ha chiesto di poter illustrare contemporaneamente tali articoli e pertanto do lettura di tutti e tre:

Art. 27.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il regolamento di esecuzione.

Art. 28.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i prodotti immessi al consumo finale sino ai sei mesi successivi alla pubblicazione della legge stessa.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Inizialmente il Governo aveva proposto la soppressione di questi 3 articoli; successivamente si dichiarò disposto a concedere una moratoria di 24 mesi nell'applicazione della legge. Il Comitato ristretto ritenne opportuno di utilizzare tale periodo suddividendolo in due parti, una prima di 12 mesi per consentire ai produttori, fabbricatori e commercializzatori l'adeguamento al disposto della legge. Questa decisione è tradotta negli articoli 28 e 29 che rispettivamente diventeranno 29 e 30. Evidentemente si è dovuto adeguare a queste modifiche il disposto dell'articolo 27, che diventerà 28, il quale impegna il Governo ad emanare entro un determinato periodo di tempo il regolamento di esecuzione della legge, periodo che, dovendo per forza di cose essere inferiore a quello della franchigia, dovrebbe essere fissato in 9 mesi.

C'è un'unica osservazione da fare e di cui non ci si è occupati in sede di Comitato ristretto: vogliamo fissare il periodo di 9 mesi con l'obbligo perentorio per l'emanazione del regolamento esecutivo, o non vogliamo imporre questa perentorietà al Governo? La domanda ha un suo fondamento: non vorrei, cioè, che il Governo non facesse in tempo ad emanare il regolamento nel termine fissato e che ciò possa costituire motivo per cavillare sull'applicabilità della legge.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il problema è stato esaminato dal Ministero. Da parte degli uffici mi si è fatto presente, attesi anche gli altri adempimenti cui essi devono provvedere, che il termine di 9 mesi sarebbe insufficiente per cui richiederebbero nuovamente il termine di 12 mesi previsto dal disegno di legge del senatore Minnocci.

P R E S I D E N T E . A parte quanto ha fatto presente il rappresentante del Governo, va sottolineato che il termine per la emanazione di un regolamento non può mai essere perentorio.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Ed allora, per evitare che la legge non divenga mai operante, potremmo modificare la dizione dell'articolo 27, nel senso di sostituire alla parola « sarà » le altre « potrà essere ». Dopo di che nello stesso articolo, possiamo benissimo ripristinare il termine di 12 mesi previsto dal testo originale del senatore Minnocci.

V E N A N Z E T T I . Come feci già rilevare in sede di Comitato ristretto, è assolutamente necessario che il regolamento di esecuzione sia emanato prima della entrata in vigore della legge, perchè sarà sulla base delle disposizioni regolamentari che i produttori potranno e dovranno provvedere alla modifica di certi macchinari. Certo, essi potrebbero anche farlo tenendo conto delle indicazioni di carattere generale della legge, ma chi assicura loro che poi, nel regolamento, non saranno previste altre disposizioni che li obblighino a ulteriori modifiche o addirittura tali da rendere inoperanti quelle già attuate? Ecco il motivo dei 9 mesi concessi per la emanazione del regolamento esecutivo e degli altri 3 mesi previsti per l'entrata in vigore della legge.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La nostra richiesta è di fissare, per tali sca-

10^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

denze, un periodo rispettivamente di 12 mesi e di altri 6 mesi.

P I V A . In linea di massima sono d'accordo per i dodici mesi per quanto attiene il Regolamento e per i diciotto mesi per l'entrata in vigore della legge.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È necessario soltanto chiarire all'articolo 28 che, invece di sei mesi dalla pubblicazione della legge, dovremmo passare a ventiquattro mesi.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. La norma comunitaria stabilisce ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge. Noi, però, diamo una franchigia di diciotto mesi che sono assorbiti nei ventiquattro.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In pratica noi stabiliamo diciotto mesi per l'adeguamento industriale e ventiquattro mesi per la commercializzazione dei prodotti e, quindi, l'esaurimento delle scorte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27 che diventerà articolo 28, modificando la dizione « Capo dello Stato » con quella di « Presidente della Repubblica » tecnicamente più corretta.

(È approvato).

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Faccio presente che il Comitato ristretto, senza modificare la sostanza, ha rielaborato il testo dell'articolo 28 come segue:

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 28, che diventerà articolo 29, nella nuova formulazione testè letta dal relatore.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione dell'articolo 29, ricordo ai colleghi che il senatore Alessandrini ha presentato, illustrandone il contenuto, il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 415, « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili »;

preoccupata delle incertezze estremamente dannose per i cittadini e gli operatori economici per difformità di giudizio in cui possono incorrere gli analisti dei prodotti tessili sottoposti al loro esame;

nell'attesa delle norme comunitarie definitive previste dall'articolo 23,

invita il Governo ad emanare dettagliate disposizioni provvisorie per precisare meglio le analisi qualitative e quantitative sia chimiche, sia microscopiche, sia per separazione dei prodotti tessili da analizzare completando opportunamente le indicazioni circa i metodi di analisi da applicare di cui all'allegato 2 della direttiva comunitaria 17 luglio 1972.

P I V A . A nome del mio Gruppo dichiaro di astenermi.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti nel testo originario l'articolo 29, di cui ho già dato lettura, che diventerà articolo 30.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato A, di cui do lettura:

ALLEGATO A

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>Lana</i>	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	<i>Alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco</i> , preceduta o meno dalla denominazione « <i>lana</i> » o « <i>pelo</i> »	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	<i>Pelo o crine</i> con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo . . .)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>Seta</i>	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>Cotone</i>	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	<i>Kapok</i>	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	<i>Lino</i>	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	<i>Canapa</i>	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	<i>Juta</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i>
10	<i>Abaca</i>	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>Alfa</i>	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>Cocco</i>	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocus nucifera</i>

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	<i>Ginestra</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	<i>Kenaf</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Hibiscus cannabinus</i>
15	<i>Ramié</i>	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
16	<i>Sisal</i>	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
17	<i>Acetato</i>	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	<i>Fibra alginica</i>	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	<i>Cupro</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20	<i>Modal</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15 %
21	<i>Fibra proteica</i>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	<i>Triacetato</i>	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	<i>Viscosa</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
24	<i>Fibra acrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
25	<i>Clorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico o vinilidene clorurato
26	<i>Fluorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati
27	<i>Fibra modacrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	<i>Fibra poliammidica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
29	<i>Poliestere</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	<i>Fibra polietilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	<i>Fibra polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori
32	<i>Fibra poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	<i>Fibra poliuretanic</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	<i>Vinilal</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
35	<i>Fibra trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
36	<i>Fibra di gomma</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	<i>Elastam</i>	Fibra elastomerica costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	<i>Vetro tessile</i>	Fibra costituita da vetro
39	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »</i>	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

Alla tabella testè letta, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 2, dopo la parola « guanaco », aggiungere le altre: « castoro (m), lontra (f) (1), ».

(1) È vietato impiegare queste denominazioni specifiche senza le indicazioni di composizione previste all'articolo 6, commi primo e secondo, per una mischia di peli fini e di fibre provenienti dal vello della pecora.

Al numero 14 sostituire la parola « Kenaf » con l'altra: « Ibisco ».

Dopo il numero 16 aggiungere: il numero « 16-bis », la parola « Suun » nella colonna « Denominazione » e le parole: « Fibre provenienti dal libro della crotolaria pincea »

nella colonna « Descrizione delle fibre »; il numero « 16-ter », la parola « Henequen » nella colonna « Denominazione » e le parole « Fibra proveniente dal libro dell'agave » nella colonna « Descrizione delle fibre »; il numero « 16-quater », la parola « Magney » nella colonna « Denominazione » e le parole: « Fibra proveniente dal libro di agave caulata » nella colonna « Descrizione delle fibre » Al numero « 23 », dopo la parola « Viscosa », aggiungere la nota (2).

(2) Durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la fibra di cui al n. 23 (viscosa) può essere denominata anche « rayon », accompagnata o meno dalla denominazione « viscosa », quando trattasi di filo continuo, e « fiocco viscosa » quando trattasi di fibra discontinua.

10^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella A, come risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dò lettura dell'Allegato B:

ALLEGATO B

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	<i>Lana e peli:</i>	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
3	<i>Peli:</i>	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
	<i>Crine:</i>	
	fibre pettinate	16 —
	fibre cardate	15 —
4	<i>Seta</i>	11 —
5	<i>Cotone:</i>	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	<i>Kapok</i>	10,90
7	<i>Lino</i>	12 —
8	<i>Canapa</i>	12 —
9	<i>Juta</i>	17 —
10	<i>Abaca</i>	14 —
11	<i>Alfa</i>	14 —
12	<i>Cocco</i>	13 —
13	<i>Ginestra</i>	14 —
14	<i>Kenaf</i>	17 —
15	<i>Ramie</i> (fibra sbiancata)	8,50
16	<i>Sisal</i>	14 —
17	<i>Acetato</i>	9 —
18	<i>Alginica</i>	20 —
19	<i>Cupro</i>	13 —
20	<i>Modal</i>	13 —
21	<i>Proteica</i>	17 —

Segue: Allegato B — Tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
22	<i>Triacetato</i>	7 —
23	<i>Viscosa</i>	13 —
24	<i>Acrilica</i>	2 —
25	<i>Clorofibra</i>	2 —
26	<i>Fluorofibra</i>	0 —
27	<i>Modacrilica</i>	2 —
28	<i>Poliamidica (6-6):</i>	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	<i>Poliamidica 6:</i>	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	<i>Poliamidica 11:</i>	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
29	<i>Poliestere:</i>	
	fibra discontinua	1,50
	filo continuo	3 —
30	<i>Polietilenica</i>	1,50
31	<i>Polipropilenica</i>	2 —
32	<i>Poliureica</i>	2 —
33	<i>Poliuretana:</i>	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3 —
34	<i>Vinilal</i>	5 —
35	<i>Trivinilica</i>	3 —
36	<i>Fibra di gomma</i>	1 —
37	<i>Elaston</i>	1,50
38	<i>Vetro tessile:</i>	
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3 —
39	<i>Metallica</i>	2 —
	<i>Metallizzata</i>	2 —
	<i>Amianto</i>	2 —
	<i>Carta tessile</i>	13,75

10ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

Al presente allegato è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Dopo il punto 16 aggiungere i seguenti punti con le fibre e percentuali accanto ad essi specificate:

« 16-bis-Suun	12
16-ter-Henequen	14
16-quater-Magney	14 »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.*
D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'allegato B quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dò ora lettura dell'allegato C:

ALLEGATO C

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI
ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e stemmi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati tali
15. Ghettoni
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm²

10ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Alla tabella C sono da aggiungere, invece, una serie di prodotti, dal numero 28 al numero 35, ed esattamente: « 28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno; 29. Copriuova; 30. Astucci per il trucco; 31. Borse in tessuto per il tabacco; 32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini; 33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti; 34. *Nécessaires* da toletta; 35. *Nécessaires* per calzature ». Sono favorevole a queste aggiunte, anche se ho fatto rilevare che, se si potesse, sarebbe preferibile eliminare le parole straniere.

Sempre nella tabella C, al numero 11 corrisponde la voce « Tele dipinte ». Di che cosa si tratta? Di quadri d'autore? O di tele staminate, nel qual caso corrisponderebbero effettivamente a un prodotto tessile normale? D'altro canto è la esatta traduzione della dicitura in francese della norma comunitaria.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il valore dei quadri, cioè delle tele dipinte,

non è dato dal tessuto ma dalla pittura e dal pittore. Evidentemente nel caso previsto alla tabella C si tratta di tele da finestra o da balcone o da mostra.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Per dirla in altre parole, un quadro di Raffaello non ha l'etichettatura e, quindi, non soggiace a queste norme.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esatto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'allegato C delle voci dal numero 28 al numero 35 così come proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'allegato C così come risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'allegato D, del quale do lettura:

ALLEGATO D

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA
O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini

10ª COMMISSIONE

13º RESOCONTO STEN. (8 marzo 1973)

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. All'allegato *D* occorre aggiungere una ultima voce: « 14. Fazzoletti ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'allegato *D* proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'allegato *D* quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO